

All'interno della normativa emanata a seguito dell'emergenza pandemica legata al virus SARS-CoV-2, con specifico riferimento al protocollo condiviso del 24/04/2020 utile alla regolamentazione delle misure di contrasto e contenimento della diffusione del virus, al punto 12) è esplicitato che **"...il Medico Competente segnala all'Azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l'Azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy"** e che **"Alla ripresa delle attività è opportuno che sia coinvolto il medico competente per le identificazioni dei soggetti con particolari situazioni di fragilità..."**.

In buona sostanza soggetti affetti da patologie croniche, singole o multiple, specie se in età avanzata, hanno la possibilità di procedere a rivalutazione mirata utile a confermare situazioni di particolare fragilità tali da rendere necessaria la rimodulazione dell'attività lavorativa, ovvero l'astensione dalla stessa sino al termine dell'emergenza sanitaria.

Le patologie individuate risultano le seguenti:

- Condizioni di immunodepressione e/o immunodeficienza primaria (malattie congenite ereditarie);
- Condizioni di immunodepressione e/o immunodeficienza secondarie ad altre patologie (tumori maligni, in particolare leucemie e linfomi; aplasia midollare; infezione da HIV – AIDS; terapie immunosoppressive);
- Patologie oncologiche (tumori maligni in fase attiva);
- Patologie cardiache (ischemie tipo infarto; angina; altre coronaropatie; cardiopatia ipertensiva; insufficienza cardiaca; gravi aritmie; portatori di dispositivi medici tipo pacemaker e/o defibrillatore);
- Patologie broncopolmonari croniche (BPCO – Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva; asma bronchiale grave refrattario alla terapia; cuore polmonare cronico; enfisema polmonare; bronchiectasie, fibrosi polmonari, sarcoidosi, fibrosi cistica; embolia polmonare);
- Diabete mellito insulino-dipendente (specie se scompensato);
- Insufficienza renale cronica;
- Insufficienza surrenale cronica;
- Gravi anemie;
- Malattie infiammatorie croniche e sindromi da malassorbimento intestinale;
- Malattie reumatologiche sistemiche (artrite reumatoide, LES – Lupus Eritematoso Sistemico, collagenopatie e connettiviti sistemiche croniche);
- Epatopatie croniche gravi (cirrosi epatica e malattie similari).

In tale contesto e nel rispetto della normativa sulla privacy è del tutto evidente che il Medico Competente, sulla scorta delle circoscritte quanto frammentarie informazioni direttamente fornite dal lavoratore unicamente in sede di visita periodica, non può procedere in autonomia alla segnalazione in Azienda delle situazioni di particolare fragilità.

Sarà pertanto lo stesso lavoratore, rivolgendosi al proprio Medico di Medicina Generale – che rappresenta la sola figura avente conoscenza diretta, approfondita ed aggiornata della situazione clinica della persona e tale da poter fornire qualsivoglia ulteriori indicazioni e/o suggerimenti utili alla eventuale rimodulazione della prestazione lavorativa sino al termine dell'emergenza sanitaria – a provvedere alla raccolta di certificazione anamnestico-clinico-terapeutica da eventualmente sottoporre al Medico Competente al fine di procedere ad un migliore inquadramento anamnestico-clinico del singolo, anche in relazione ad eventuale rimodulazione della situazione lavorativa.

Resta inteso che l'eventuale necessità di astensione dal lavoro con certificazione INPS (codice V.07) può essere attestata esclusivamente dal Medico di Medicina Generale.